

## **TI\_GERICHTE 15.2009.48 vom 10. Juni 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-06-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2009.48](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2009.48)

FR: TI\_GERICHTE 15.2009.48 du 10 juin 2009

IT: TI\_GERICHTE 15.2009.48 del 10 giugno 2009

### **Regeste**

Beni oggetto di pignoramento

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'ufficio è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell'escusso, compresi quelli indicati dall'escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro carattere contestato (cfr. DTF 120 III 51). Ci si può chiedere se per beni dell'escusso vanno intesi beni di cui l'ufficio ha acquisito la convinzione che appartengono all'escusso (in questo senso: Gilliéron, *Poursuite pour dettes, faillite et concordat*, 4a ed., Losanna 1993, n. 1120 p. 220; quest'autore aggiunge però che il pignoramento va anche effettuato se la condizione giuridica dell'oggetto suscettibile di essere pignorato "appare" incerta) o beni che l'ufficio ritiene, in base ad una decisione fondata sulla verosimiglianza, proprietà dell'escusso (in questo senso: cfr. Amonn/Walther, *Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts*, 7a ed., Berna 2003, n. 2 ad § 24: il diritto dell'escusso deve apparire almeno possibile; Foëx, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 55-57 ad art. 95; Gilliéron, *Commentaire*, n. 13 e 74 ad art. 106). La seconda accezione pare più conforme al sistema della LEF, che impone all'ufficio un'equidistanza tra escusso ed precettanti (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). In ogni caso, l'ufficio deve comunque pignorare i diritti patrimoniali pignorabili che l'escutente indica come appartenenti all'escusso, o che quest'ultimo allega essere suoi, a meno che, a pena di nullità ex art. 22 LEF, essi risultano ovviamente appartenere ad un terzo (cfr. DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III 26, c. 2; Foëx, *op. cit.*, n. 57 ad art. 95; Gilliéron, *Commentaire*, n. 74 ad art. 106; contra DTF 29 I 549-550, secondo la quale la procedura di rivendicazione andrebbe promossa anche quando la pretesa del terzo appare incontestabile; Gilliéron, *Commentaire*, n. 186 ad art. 106). Vale a dire che in caso di dubbio (riservato, segnatamente, il caso della richiesta di pignoramento di un immobile iscritto a registro fondiario a nome di un terzo, che risulta possibile solo se viene resa verosimile una delle condizioni di cui all'art. 10 cpv. 1 RFF), l'ufficio deve pignorare e dare avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg. LEF. Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un'eventuale modifica da parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 e segg. LEF, preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti nell'unica procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 e segg. LEF.

#### **E. 2**

In casu l'escutente ha comunicato all'Ufficio che l'escussa sarebbe proprietaria del mobilio che si trova presso la propria abitazione. In riferimento a quanto asserito, l'\_\_\_\_\_ PI 1

ha prodotto una distinta di beni che sarebbero di proprietà dell'escussa. A fronte delle affermazioni dell'escutente e della documentazione dallo stesso prodotta, l'Ufficio -malgrado il contratto datato 27 dicembre 2003 mediante il quale l'escussa avrebbe venduto a \_\_\_\_\_ il proprio mobilio- non può escludere che questi beni mobili appartengano ancora a RI 1. Pignorando dapprima i beni oggetto della rivendicazione e avviando poi la procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg. LEF, l'CO 1 si è pertanto correttamente determinato, ritenuto che le questioni sollevate dalla ricorrente sulla proprietà dei beni pignorati non può essere decisa dall'organo di esecuzione, non potendosi quest'ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito.

### **E. 3**

Intimazione a: - RI 1, \_\_\_\_\_. - \_\_\_\_\_ PI 1, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.